



Comune di Nembro
Provincia di Bergamo

Ordinanza n. 105

**OGGETTO: MODIFICA VIABILITA' IN VIA RONCHETTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
MESSA IN SICUREZZA DI VIA RONCHETTI DALLA PIAZZETTA DI VIA ORIOLO AL PARCHEGGIO
DI VIA SANTJESUS - FASE 2**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Delibera della G.C. n. 77 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Ronchetti dalla piazzetta di via Oriolo al parcheggio di via Sant'Jesus;

RAVVISATA la necessità effettuare i lavori sopra richiamati effettuando le modifiche alla viabilità stradale necessarie per l'esecuzione della seconda fase dei lavori stessi previsti a decorrere dal giorno di lunedì 26/07/2021, consistenti nella chiusura al traffico veicolare della piazzetta all'incrocio con via Camozzi e il tratto di via Camozzi compreso tra via Ronchetti e il civ. 1/b di via Camozzi;

RITENUTO pertanto di provvedere ad effettuare le modifiche alla viabilità stradale necessarie sia alla realizzazione delle opere di cui sopra, sia per eliminare pericoli, ancorché potenziali, alla pubblica incolumità;

VISTI gli Artt. 5,6,7 e 21 del decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada;

VISTI altresì gli Artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e s.m.i., Regolamento di attuazione del C.d.S.;

VISTI gli Artt. 1 e 21bis della L. 241/1990 e s.m.i. , nel testo coordinato attualmente vigente;

VISTI gli Artt. 107 e 109 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., nel testo coordinato attualmente vigente e quindi accertati i propri poteri;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e per i motivi sopra descritti, che di seguito si intendono integralmente riportati.

ORDINA

giusta l'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea per lo svolgimento dei lavori in premessa descritti, dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni,

per il periodo dal 26/07/2021 al 27/09/2021 e comunque fino alla conclusione della seconda fase dei lavori:

- 1) la CHIUSURA alla circolazione veicolare ad eccezione dei mezzi d'opera dell'impresa, della piazzetta di via Ronchetti all'incrocio con via Camozzi e il tratto di via Camozzi compreso tra la via Ronchetti e il civ. 1/b di via Camozzi come evidenziato nella planimetria in allegato;
- 2) il DOPPIO SENSO DI MARCIA, per i soli residenti e i mezzi d'opera dell'impresa, nel tratto di via Camozzi compreso tra l'intersezione con via Sotto gli Orti e il civ. 1/b di via Camozzi;
- 3) il DOPPIO SENSO DI MARCIA nel tratto di via Ronchetti compreso tra la via Camozzi e la via Oriolo;
- 4) I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea, sono comunque validi fino al termine dei lavori, costituenti cantiere stradale, in premessa descritti anche nel caso di ritardo nell'inizio, interruzione temporanea o prolungamento nel tempo degli stessi a causa di eventi non prevedibili o per avverse condizioni meteorologiche;

O R D I N A

Al Responsabile dei lavori geom. Massimiliano Assolari per l'impresa Bergamelli srl:

- 1) Di provvedere all'esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità;
- 2) Di provvedere all'installazione, vigilanza e manutenzione e per tutta la durata dei lavori sopra prospettati della necessaria **segnaletica di preavviso e di deviazione, nonché luminosa di cantiere anche notturno**, secondo il disposto degli Artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. ed anche giusto quanto previsto dal Decreto Ministeriale in data 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, (G.U. n. 226 del 26.09.2002- Suppl. Straordinario di cui alle tavole n. 65 - 70 ed 80) ed anche secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale;
- 3) Di provvedere all'attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 04.03.2013 (G.U. n.67 del 20.03.2013) recante " Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare", con modalità di posa e realizzazione **di cantiere anche notturno**;
- 4) Di provvedere alla posa della prescritta segnaletica stradale indicata nel D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.
- 5) Nei casi di congestione del traffico veicolare derivanti dai lavori per occupazione di sedime stradale, obbligo di disciplina della viabilità con movieri muniti di apposita paletta (fig. II 403 Art.42) e indumenti di sicurezza ad alta visibilità;
- 6) I segnali di divieto di sosta affinché abbiano efficacia devono essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, riportandone il periodo di validità;
- 7) Quando, in conseguenza dei lavori sopra descritti, venga precluso il regolare transito ai pedoni ed ai ciclisti, dovrà essere realizzato od organizzato o indicato un idoneo percorso alternativo per questa categoria di utenti, che tenga conto delle normali garanzie di sicurezza, nei modi prescritti dal C.d.S.;

- 8) Quando, in conseguenza dei lavori sopra descritti, viene chiusa al traffico veicolare una strada, devono essere posizionati pannelli di presegnalamento informativi di tale divieto di transito, da collocare sulle direttive che confluiscano nella zona dei predetti lavori, nei modi prescritti dal C.d.S.;
- 9) Di coprire i segnali stradali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione;
- 10) Al termine dei lavori, dovrà effettuare la pulizia della zona dai rifiuti derivanti dall'attività svolta e controllare e mantenere costante nel tempo il regolare ripristino della sede stradale ovvero che le conseguenze del lavoro svolto non pregiudichino nel tempo il normale utilizzo della sede stradale e sue pertinenze;
- 11) Nel caso di prolungamento dei lavori, in origine non previsto, dovrà nell'immediatezza darne avviso scritto al Comando in epigrafe, che potrà comunque a sua discrezione, imporre l'immediata sospensione dei lavori ed il ripristino delle condizioni della strada allo stato originario;
- 12) Al termine lavori il richiedente/concessionario dovrà a sua spese e cura riattivare la segnaletica stradale orizzontale e verticale preesistente;
- 13) La presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lvo 285/92, nel tratto e/o nei tratti di strada di volta in volta interessati dai lavori in premessa descritti;

DISPONE

- l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

TRASMETTE

- Ai soggetti di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 285/92, nei limiti delle proprie funzioni, affinché provvedano al controllo circa il rispetto della su estesa Ordinanza;

AVVERTE

Il geom. Massimiliano Assolari, come sopra individuato, dovrà farsi carico di ritirare copia della presente Ordinanza e che ai sensi dell'Art. 27 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e s.m.i., copia della presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta degli Organi di controllo. In mancanza l'attività sarà sospesa fino all'avvenuta esibizione. In caso di rifiuto ad esibire il titolo, così pure per la sua inesistenza, si applicherà la sanzione del ripristino dei luoghi.

Che la presente Ordinanza non costituisce strumento autorizzatorio per l'esecuzione dei lavori edili di cui in premessa;

Che l'Amministrazione Comunale di Nembro si intende manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile e/o penale in ordine a fatti e accadimenti che potrebbero occorrere in concomitanza e/o cagione dei predetti lavori edili, della occupazione di aree adibite a strade e delle conseguenti modifiche alla viabilità ordinaria e che il Legale Rappresentante dell' impresa, il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed il Responsabile del Cantiere in tal senso si assumono i relativi oneri, fatta ovviamente salva la responsabilità capitaria.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per presunzione di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione territorialmente competente -;
- gerarchico, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, in relazione alla natura dei segnali apposti, innanzi al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;
- straordinario, innanzi al Capo dello Stato , ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza;

AVVISA CHE

- A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il geom. Daniela Facheris del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Nembro;
- Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni -Nuovo Codice della Strada- nonché dalla eventuale ed ulteriore normativa vigente in materia, secondo il criterio di specialità.
- Dispone la pubblicazione della presente all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi e la notifica agli interessati.

Nembro, lì 22-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giovanni Moretti